

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) SUL CORSO EDUCATORI CINOFILI (UNICO)

1. Cosa significa Corso UNICO?

OPES Cinofilia organizza corsi distinti per conseguire la qualifica di "Educatore Cinofilo di livello base" (sei Moduli formativi) ed "Educatore Cinofilo di Livello Avanzato" (sette Moduli formativi). La denominazione di "**Unico**" significa che il Centro di Formazione che lo propone organizza un Corso che riunisce entrambi gli iter di studio (Base + Avanzato per 13 Moduli formativi in totale) in un corso solo (appunto unico), consentendo un risparmio in termini economici (la frequenza dei due corsi, in forma separata, comporta una spesa totale superiore) rilasciando, al termine dello stesso, direttamente il Diploma di "Educatore Cinofilo di Livello Avanzato". Si evidenzia che il Diploma di Educatore Cinofilo di livello base **NON** consente l'accesso ai Corsi di specializzazione per Istruttori di Disciplina sportiva specifica (esempio Istruttore di Rally O, Agility Dog, Detection Games, etc.) o di Tecnico (esempio ESCAC, Cani specialmente abili, etc.) rendendo, di fatto, obbligatoria la frequenza del Corso Avanzato per coloro che intendono proseguire l'iter formativo nel campo della cinofilia sia sportiva che tecnico-sociale.

2. Quali sono le competenze di cui devono essere in possesso i Docenti Formatori impiegati?

L'articolo 2 comma 5 del regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (istituito con D. Lgs. 39/2021), il cui management è direttamente curato dal Dipartimento per lo Sport governativo, dispone che "Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo o dalla stessa ASD/SSD in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e **condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità**". Sulla scorta di tale disposizione, OPES Cinofilia ha da tempo predisposto dei Corsi di formazione per i propri Docenti al quale possono accedere, esclusivamente, Tecnici che abbiano minimo 5 anni di esperienza ed almeno 2 corsi di formazione a curricula oltre ad essere in possesso di Qualifica Europea (EQF) di 6° livello o superiore.

3. Cosa significa Corso riconosciuto?

Il Decreto Legislativo 36/2021 (decreto di riforma dello Sport con il quale viene introdotta – e finalmente riconosciuta - la figura del "Lavoratore Sportivo") all'articolo 42 (Assistenza nelle attività motorie e sportive) prevede che i Corsi offerti all'interno di Palestre, Centri Sportivi ed Impianti di ogni tipo (quindi anche Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche), a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo (anche sotto forma di quote di adesione), "devono essere svolte con il coordinamento di un chinesiologo (Diplomato ISEF o Laureato in Scienze Motorie) o di un Istruttore di specifica disciplina (**Diplomato/Brevettato da una FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP**), dei cui nominativi ultimi dovrà essere data adeguata pubblicità". Il comma 3 dello stesso articolo 42 ribadisce (qualora per qualcuno ci fossero dubbi di interpretazione) che "**L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP**".

Giova evidenziare che tale indirizzo legislativo è peraltro applicato anche nell'ambito delle competenze in materia di Sport attribuite alle Regioni (legislazione concorrente tra Stato e Regioni) che si sono adeguate al dettame di legge.

Il comma 5 dell'articolo di legge in argomento prevede anche delle sanzioni amministrative nel caso in cui un'Associazione/Società Sportiva dovesse avvalersi di lavoratori sportivi che **non**

dispongano dei requisiti sopra meglio esplicitati: “In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro”.

Corsi organizzati da **Enti diversi** (non inclusi quindi tra quelli citati, **Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP**) sono, e devono essere considerati per legge, corsi “**associativi**” il cui valore legale è spendibile **esclusivamente** all’interno dell’Organizzazione che ha rilasciato il relativo brevetto (o diploma) a fine corso. In quest’ultimo caso non troveranno applicazione le agevolazioni fiscali previste per gli Enti Sportivi e, cosa ancor più rilevante, le compagnie di assicurazione potrebbero rifiutare il pagamento degli indennizzi derivanti da eventuali incidenti occorsi in campo/palestra agli atleti.

4. Cosa significa S.Na.Q. (Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi)?

L’applicazione (o meno) dello SNAQ non è un obbligo o un vincolo per le Organizzazioni cui si rivolge (FSN, DSA, EPS) né, tantomeno, attribuisce ai titoli rilasciati più o meno valore legale su tutto il territorio nazionale. La finalità principale dello SNAQ è quella di uniformare a livello europeo la formazione di tutti gli operatori sportivi con un sistema uguale per tutte le Federazioni ed Enti sportivi nazionali di tutti i paesi dell’Unione Europea, agevolando così non solo l’operatività dei tecnici tra un paese l’altro in Europa ma soprattutto definendo percorsi, materie e contenuti uguali per tutti gli operatori sportivi.

I corsi che seguono il sistema SNAQ possono essere erogati da tutte le Federazioni sportive nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva aderenti al Sistema, garantendo così la “massima Qualità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle competenze degli Istruttori e Formatori di specifica disciplina”.

5. Cosa significa EQF (European Qualification Framework)?

L’EQF è un quadro basato sui risultati dell’apprendimento articolato su 8 livelli per tutti i tipi di qualificazioni, che funge da strumento di “traduzione” tra i diversi quadri nazionali delle qualificazioni. Tale quadro contribuisce a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualificazioni delle persone e consente di confrontare le qualifiche di paesi e istituzioni diversi. L’EQF comprende tutti i tipi e tutti i livelli di qualificazioni e l’uso dei risultati dell’apprendimento rende chiaro ciò che una persona sa, capisce ed è in grado di fare. Il livello aumenta in funzione della competenza, il livello 1 è il più basso e l’8 il più alto. Cosa ancora più importante, l’EQF è strettamente collegato ai quadri nazionali delle qualificazioni, in questo modo può fornire una mappa completa di tutti i tipi e livelli di qualifiche in Europa, che sono sempre più accessibili attraverso le banche dati sulle qualificazioni.

L’EQF è stato istituito nel 2008 e successivamente riveduto nel 2017. La sua revisione ha mantenuto gli obiettivi fondamentali di creare trasparenza e fiducia reciproca nel panorama delle qualifiche in Europa. Gli Stati membri si sono impegnati a sviluppare ulteriormente l’EQF e a renderlo più efficace nell’agevolare la comprensione delle qualificazioni nazionali, internazionali e dei paesi terzi da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli studenti.

6. Cos’è LA NORMA uni 11790:2020?

La norma tecnica UNI 11790:2020 “Attività professionali non regolamentate – Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo nell’Area Comportamentale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, è l’unico riferimento normativo sull’argomento citato nell’elenco delle norme di riferimento ex L. 4/2013 a cui si riferisce il MISE all’interno del proprio sito. Si riferisce coerentemente al contesto legislativo di riferimento (L. n. 4/2013, D.lgs. n. 13/2013 ed EQF del 2017), rispettando i principi

della normazione quali trasparenza, apertura, consenso e terzietà. Nella norma UNI 11790:2020 l'Educatore è la figura di primo livello mentre l'Esperto cinofilo nell'Area comportamentale è la figura di secondo livello; per entrambi i profili professionali sono determinati puntualmente conoscenze, abilità e competenze in maniera specifica e dettagliata e conseguentemente i requisiti di formazione formale, non formale e informale per ciascuna figura.

La norma UNI 11790:2020, possiede quindi uno **status normativo primario e descrive nel dettaglio i requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei due profili professionali considerati** (Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo nell'Area Comportamentale) e, in particolare, la figura di EsCAC individua con chiarezza le modalità di cooperazione con il Medico Veterinario Esperto in comportamento riferendo le patologie comportamentali alla competenza sanitaria e consolidando così i presupposti di un sistema di collaborazione con i Medici Veterinari.

7. Perché il corso è a numero chiuso di partecipanti?

La nostra scelta di organizzare Corsi a numero chiuso è motivata dalla convinzione (ed esperienza maturata negli anni) che per garantire un percorso formativo efficace è necessario che la classe abbia una numerosità contenuta. Ammettere un numero di allievi superiore a quello di un rapporto docenti/discenti di 1 a 3 significherebbe, dal nostro personale punto di vista, voler solo far "cassa" non preoccupandosi della qualità della formazione erogata.

8. Se non ho ancora un cane di proprietà, o se il mio cane è anziano e non vorrei impiegarlo per le lezioni di pratica, posso partecipare ugualmente?

Sì, certamente. Alcuni allievi attendono di maturare un minimo di competenze prima di scegliere, con razionalità, quale razza di cane vorranno accogliere nella loro vita. Si tratta di una scelta consapevole. Altri hanno in casa cani anziani che, principalmente per motivi di salute, preferiscono non portare al seguito per intere giornate. Il Centro ha a disposizione propri cani per risolvere questo tipo di esigenza in aggiunta al poter "lavorare" con i cani degli altri allievi.

9. Alle lezioni di pratica in campo lavorerò solo con il mio cane?

No. La nostra policy prevede che oltre a poter lavorare col proprio cane l'allievo si abitui a lavorare con cani di proprietà altrui; inutile dimostrare la propria abilità con un cane già educato ed abituato, da tempo, ad interagire con il proprietario. Qualora l'allievo disponga di più cani, richiederemo di portare al seguito quello che presenta maggiori difficoltà comportamentali o che non sia stato ancora educato: sarà un banco di prova maggiormente performante rispetto agli obiettivi del corso. Accadrà anche che durante le lezioni di pratica in campo si chiederà ad alcuni Soci di portare cani che presentano alcune difficoltà comportamentali proprio per abituare gli allievi ad interagire con questo tipo di cane.

10. Dovrò sempre portare il mio cane al seguito?

No, servirà solo per le lezioni di pratica in campo. Di norma le lezioni di Teoria in aula vengono svolte sempre di sabato e questo significa che in tale giornata non sarà necessario portare al seguito il proprio cane.

11. Quali sono le possibilità di Tirocinio pratico (prima, durante e dopo il termine del corso)?

Come spesso ripetiamo, conoscere la Teoria è indispensabile ed importantissimo ma, semmai possibile, apprendere praticamente le nozioni impartite lo è ancora di più. In tal senso, sino dal momento dell'iscrizione al corso (che può avvenire anche mesi prima della partenza dello stesso) l'allievo può iniziare ad affiancarsi ai nostri Istruttori per assistere alle lezioni in campo; in tal modo avrà la possibilità di apprendere in situazione reale (e non simulata) come si conducono le

lezioni, come si imposta un programma di educazione su un certo individuo (tutti i cani sono soggetti unici con diversa capacità di apprendimento), come si colloquia col proprietario. Tale forma di tirocinio, che si aggiunge alle lezioni di pratica in campo proprie del corso, continua durante il percorso formativo e anche dopo il conseguimento del Diploma.

12. Posso ripetere gli esami non superati? (obbligo di sostenere gli esami a fine corso)

Qualora l'allievo non superi gli esami di fine corso, come previsto dagli accordi contrattuali, questi potrà ripetere le prove per una seconda volta senza alcun aggravio economico; questa seconda possibilità potrà essere colta a distanza di almeno tre mesi dalla prova fallita. Vogliamo però precisare un concetto importante: non vi è obbligo alcuno di sostenere la sessione di esami nella data prevista dal calendario del corso; se l'allievo non si sente pronto ad affrontare le prove, o ha bisogno di ulteriore tempo per studiare la parte teorica o per perfezionare le prove pratiche previste dal disciplinare di formazione, potrà sostenere gli esami in successive sessioni che vengono periodicamente organizzate non solo dal nostro Centro di formazione ma anche dagli altri Centri OPES della regione. Indicativamente dette prove vengono organizzate nei mesi di maggio, settembre, dicembre e marzo, in coincidenza con la fine di altri paritetici corsi regionali.

13. A termine del Corso, semmai ne avessi voglia/necessità, potrò partecipare come uditore ad un particolare modulo che è rimasto "ostico" nel mio percorso di apprendimento?

Come detto per le attività di tirocinio (FAQ 10), essere allievi del nostro Centro di formazione significa rimanere nostri allievi per sempre. Qualora, anche dopo il Diploma, desideriate partecipare ad un singolo modulo di formazione dei Corsi Educatori successivi (magari perché ritenuto particolarmente ostico per le vostre "corde"), potrete farlo senza problemi: vorrà dire che aggiungeremo una sedia in Aula Corsi!

14. Qual è il metodo di educazione dei cani utilizzato?

Presso il nostro Centro si utilizza, esclusivamente, quello che viene comunemente chiamato "metodo gentile". Quando si indica tale metodo non si fa riferimento a un generico e astratto concetto di gentilezza nei modi o nell'uso della voce, ma ad una specifica metodologia di lavoro, basata su precisi presupposti teorici. Molti vorrebbero attribuirsi la paternità di tale metodo, ignorando che tra le conclusioni dei propri studi Burrhus Frederic Skinner (padre del condizionamento operante) già negli anni 50 stabilì **che il rinforzo positivo è lo strumento più adeguato a modellare il comportamento.**

15. Posso partecipare alle lezioni di Teoria via web? Sono registrate?

Si per entrambe le risposte. L'allievo può partecipare alle sole lezioni di teoria via web (ovviamente la pratica prevede la frequenza di persona in campo) collegandosi in rete all'aula del Centro; potrà, in tal modo partecipare alle lezioni "a distanza" potendo comunque interagire coi Docenti e con la classe tutta durante la lezione. La registrazione completa della giornata sarà resa disponibile agli allievi che potranno "scaricarla" sul proprio PC in locale e riascoltarla più volte.

16. Quali sono i materiali didattici che mi verranno forniti?

Per ciascun modulo teorico del corso sarà fornita una raccolta delle nozioni impartite (sotto forma di dispensa), la registrazione (in formato mp4) della giornata di aula tenuta dal Docente e la copia delle presentazioni utilizzate. Tale materiale verrà fornito mediante la condivisione di un Drive di Google appositamente creato e permarrà all'allievo che lo potrà salvare sul proprio PC.

Ovviamente il materiale (tutto) è coperto da copyright proprietario del Centro e non potrà essere riprodotto, ceduto, utilizzato o diffuso (nemmeno parzialmente) per scopi diversi.

17. È previsto qualche accertamento su quanto appreso in ciascun modulo durante il corso?

Si, per ciascun Modulo del Corso è previsto un accertamento sull'apprendimento che verrà somministrato ai discenti sotto forma di Test; quest'ultimo, elaborato come quiz, conterrà mediamente 40-50 domande a risposte chiusa (tre scelte di cui solo una esatta) i cui risultati saranno oggetto di revisione comune in Aula con tutti gli allievi, al fine di focalizzare l'attenzione sui concetti che potrebbero non essere stati efficacemente trasmessi e, pertanto, meritevoli di ripetizione ed ulteriore spiegazione/approfondimento. I test non sono valutativi (non incidono sul giudizio finale) e hanno il solo scopo di individuare i concetti che, apparentemente, non sono stati ben compresi.

18. Quale piattaforma viene utilizzata per il collegamento via web con l'Aula durante il corso?

La piattaforma di comunicazione audio video utilizzata è la celebre americana ZOOM. Sarà chiesto all'allievo di scaricare il relativo software sul device che intende utilizzare (PC, tablet, telefonino) per seguire (eventualmente) le lezioni via web.

19. In aula è possibile fruire di un collegamento wi-fi?

Si, l'aula è servita di una rete internet wi-fi veloce che può essere utilizzata dagli Allievi coi propri device.